



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 473/10

di iniziativa del Consigliere D. BATTAGLIA, G. GIORDANO, M. MIRABELLO

recante:

"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'"Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/10/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/10/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 31/10/2019

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 473/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali D. Battaglia, G. Giordano, M. Mirabello pag. 5
Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali.

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, PL n. 473/10[^] pag. 16

Normativa nazionale

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389 - (N.B. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 in vigore dal 16/03/2019) pag. 21

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Artt. 3, 110 ed all. IV pag. 24
Codice dei contratti pubblici

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15 pag. 39
Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari

L. n. 448 del 23 dicembre 1998 – Art 63 pag. 42
Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 – Art 26 pag. 43
Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

L. n. 59 del 15 marzo 1997 – Capo I pag. 44
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 – Art. 11 pag. 61
Art 11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

L. n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36 pag. 62
Art.36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale

D.P.R. 06/03/1978, n. 218 - Artt. 50-54. pag. 63
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (Art. 65) pag. 66
Art.65 Consorzi industriali.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss pag. 67

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Codice Civile art. 2221 pag. 118

Fallimento e concordato preventivo

Normativa regionale

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013 pag. 119

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. pag. 143

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

Normativa comparata

Regione Lazio - L.R. n. 13 del 28 dicembre 2018. Art 6 pag. 163

Art. 6 Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica

Regione Piemonte n. 18 del 28/12/2012 Art.17 pag. 166

Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.

Regione Sicilia L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 pag. 167

Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Regione Abruzzo - L.R. n. 23 del 29 luglio 2011 pag. 197

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Regione Sardegna L.R. n. 10 del 25 luglio 2008. pag. 203

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Regione Puglia L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007 pag. 214

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

Regione Abruzzo - L.R. n. 44 del 21 luglio 1999 - Artt. 4, 25 bis pag. 228

Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

Regione Friuli Venezia Giulia L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14 pag. 229

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale. Art. 14 Vigilanza.

Documentazione citata

Decreto del 3 novembre 2016 del Ministero Sviluppo Economico pag. 235

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-

*terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-
septiedecies c.c.*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
I Commissione
Sede: Palazzo Regionale, Via XX Settembre, 100
87100 Catanzaro (CZ)
Tel. 0965/410111 - Fax 0965/410112
E-mail: calabria@calabria.gov.it

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

I Commissione

PROVINCIA DI CATANZARO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 473/10^

1^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

512.0
29.10.18
46



Consiglio Regionale della Calabria
Il Consigliere Regionale
On. Domenico Battaglia

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 31328 del 29.10.2018

Classificazione 02.05

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA**

Proposta di legge

**Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:
Domenico Battaglia , Giuseppe Giordano e Michele Mirabello**

Recante

**“Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la
costituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali”.**

Reggio Calabria li 29/10/2018

I Consiglieri Regionali

Domenico Battaglia

Giuseppe Giordano

Michele Mirabello

PL "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è espressione dell'esigenza di apprestare un quadro normativo puntuale ed esaustivo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (d'ora in avanti "CORAP" o "Consorzio"), che tuteli l'interesse tanto dei creditori quanto dei consorziati; nonché, ed in primis, l'interesse pubblico che è all'origine dell'istituzione dell'ente.

La legge individua nella liquidazione coatta amministrativa, di cui al r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare), lo strumento che meglio si presta al raggiungimento di detto obiettivo. La liquidazione coatta amministrativa, invero, rappresentando una forma di attuazione coattiva della responsabilità patrimoniale del debitore, assicura adeguata tutela ai creditori concorsuali, che andranno soddisfatti all'interno della stessa secondo il principio della par condicio creditorum; al contempo, la natura amministrativa della procedura consente di contemperare al meglio tale interesse con quello collettivo al buon andamento della P. A. Non è un caso, d'altra parte, che la L. c.a. sia l'unica procedura concorsuale applicabile agli enti pubblici economici (qual è, appunto, il CORAP); così come non è un caso che l'art. 15 della L. n. 98/2011 abbia generalizzato tale strumento, estendendolo a tutti gli enti sottoposti al controllo dello Stato. L'impossibilità di applicare in via analogica tale ultima disposizione, in uno con il principio in virtù del quale è la legge che determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (cfr. art. 2 legge fallimentare), hanno reso necessaria l'emanazione della presente legge.

La disciplina ricalca in più punti quella recata dalle disposizioni contenute negli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare (che peraltro vengono anche richiamate, nei limiti della compatibilità e ove non diversamente disposto, quali norme di chiusura del sistema). Le uniche eccezioni, giustificate dalla natura del Consorzio, riguardano le regole in punto di compenso spettante agli organi della procedura (che in effetti è aspetto non regolato dalla disciplina fallimentare) e la norma in tema di effetti del subentro del commissario liquidatore nei contratti ad esecuzione continuata e periodica; disposizione, quest'ultima, che si allinea alla nuova impostazione assunta in materia dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (art. 179 richiamato, per la liquidazione coatta amministrativa, dall'art. 304). Viene poi stabilito che può essere nominato commissario liquidatore anche chi abbia in precedenza rivestito la carica di commissario straordinario del Consorzio: norma che si giustifica con l'obiettivo di aumentare l'efficienza della procedura, attraverso l'efficacia dell'opera dell'organo

tecnico della medesima, secondo una impostazione già seguita nelle procedure di concordato preventivo e di fallimento (dove non di rado il commissario giudiziale della prima viene nominato curatore della seconda).

La conseguenza di ciò si fonda sulla constatazione che, nonostante il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CO.R.A.P.), disciplinato dalla l.r. 38/2001 e dalla l.r. 24/2013 che lo ha istituito, non è compiutamente riuscito ad eseguire le funzioni ed a raggiungere i propri obiettivi pur a fronte del vigente quadro normativo nazionale e regionale che assegna funzioni primarie in materia di insediamento produttivo e che tale somma di poteri pubblici, di funzioni pubbliche sono da esercitare nell'interesse pubblico della Regione e delle imprese.

La proposta di legge si compone di 4 articoli i cui contenuti sono meglio specificati nella relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta di legge reca un contenuto impatto sul bilancio regionale, la cui descrizione degli oneri è di seguito analiticamente indicata.

L'articolo 1 modifica le disposizioni dettate dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 mediante l'introduzione dell'articolo 6 bis nella legge regionale 24/2013 che, come esplicitato nella relazione descrittiva, individua le situazioni e li crisi aziendale in presenza delle quali vien disposta la liquidazione coatta amministrativa del CORAP nonché le modalità eli effettuazione della stessa.

Specificamente, si dispone:

- al comma 1 dell'art.6 bis, che in caso eli gravi perdite eli esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o eli impossibilità eli assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o eli impossibilità eli pagamento e i debiti liquidi ed esigibili nei confronti eli terzi, la Regione possa disporre la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP. Tale norma è eli carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- al comma 2, dell'art.6 bis, che con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto eli tre o cinque membri. Tale disposizione comporta oneri a carico del Bilancio regionale solo ove dalla procedura eli liquidazione non residuo disponibilità liquide. Gli oneri eventuali connessi a tale disposizione sono specificati nei successivi commi 8 e 9 e di seguito dettagliati;
- al comma 3 dell'art.6 bis viene individuato il momento della cessazione delle funzioni degli Organi del Consorzio. Pertanto la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- ai commi 4 e 6 dell'art.6 bis sono dettate disposizioni in ordine alle attività che il Commissario liquidatore deve effettuare al fine eli portare avanti la liquidazione coatta amministrativa. Tali statuizioni sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del Bilancio regionale;
- al comma 5 è disciplinato l'esercizio provvisorio delle funzioni del Corap in caso di messa in liquidazione;
- al comma 8 dell'art.6 bis viene disciplinato il compenso del commissario liquidatore determinato in base al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Viene, altresì, precisato che tale oneri sono a

- carico della gestione liquidatoria del Consorzio, ma che, qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, nella misura massima complessiva, di euro 2.500,00 da sostenersi una tantum;
- al Comma 9 dell'art.6 bis viene disciplinato il compenso ai componenti del comitato di sorveglianza determinato in base al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico Viene, altresì, precisato che tale oneri sono a carico della gestione del Consorzio, ma che, qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, nella misura massima di euro 500,00 cadauno. L'onere complessivo, tenuto conto che i componenti del comitato di sorveglianza sono pari al numero massimo di 5, sarà quindi pari a euro 2.500,00, da sostenersi una tantum;
 - il comma 10 dell'art.6 bis detta disposizioni di carattere ordinamentale in quanto, relativo alle modalità di approvazione del Bilancio finale di liquidazione;

L'articolo 2 reca le disposizioni che dettano i Principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali. Vengono definite le funzioni dell'Agenzia e le modalità di esercizio. La stessa è dotata di funzioni e competenza proprie già appartenenti al CO.R.A.P. e assorbe le funzioni ricavate dalla l.r. 38/2001 il tutto nell'ambito del quadro normativo statale e regionale disposto e vigente in materia di Consorzi industriali. Sono descritte le funzioni della Regione in materia eli indirizzo, vigilanza e controllo unitamente ai controlli contabili e gestionali di competenza del Revisore unico per conto della stessa Regione. Sono elencati gli organi dell'Agenzia, unitamente alle loro funzioni e compiti.

Gli articoli 3 e 4 espongono, rispettivamente, la norma di natura finanziaria e l'entrata in vigore della presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali.'

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Importo
1	Commissario liquidatore	C non ripetitiva	5.000,00
2	Istituzione Agenzia non comporta oneri in quanto attese le disposizioni di cui al comma 1 la stessa dovrà essere istituita con un fonte di pari grado da adottare successivamente alla liquidazione del Corap	//	//
3	Disposizione finanziaria	//	//
4	Non comporta oneri	//	//
	TOTALE	//	5.000,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/Capitolo	Descrizione	Anno 2019 €	Anno 2020 - €	Anno 2021 - €
20/2003/U0700110101	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -- spese correnti	5.000,00	0	0
14/1401/da istituire	Spese per fare fronte al pagamento delle competenze del Commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza del CO.R.A.P.	5.000,00	0	0

Proposta 460 coordinata con la 469

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali.

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

1. Alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo 6-bis.

≤≤Articolo 6-bis

Liquidazione coatta amministrativa

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei Dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.
3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'art. 214 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni fissate dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 317/91 e dalle Leggi Regionali n. 38/2001 e n. 24/2013.

Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli artt. 104, e 104 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente

Proposta 460 coordinata con la 469

ai contratti di appalto in corso troverà applicazione l'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio sarà perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

6. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

7. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

8. Al commissario liquidatore spetta un compenso pari a quello del commissario liquidatore per come determinato dal Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore ad euro 2.500,00 onnicomprensivi.

9. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'art. 7 del Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore ad euro 500,00 onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

Proposta 460 coordinata con la 469

10. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione $\geq\geq$.

Articolo 2

Principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali

1. Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP la Giunta Regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al CORAP dalle norme nazionali e regionali e dagli articoli 12, 20, 23, 24, della Legge Regionale 38/2001 nonché quelle previste dalla presente legge, e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP, compatibilmente con la disciplina di Legge della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le sue finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge dei principi generali vigenti e dei vincoli di bilancio e sulla base di un sostenibile Piano Economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali - Ente pubblico economico- con Legge Regionale, contenente la disciplina organica dell'Agenzia stessa. L'Agenzia entro tre mesi dalla sua istituzione dovrà redigere il Piano Industriale triennale, proposto dal Commissario Straordinario e approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari.
2. L'Agenzia è deputata a sostenere l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce strumenti di promozione per l'attrazione nuovi investimenti; sosterrà lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce impianti ed infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi; sostiene l'innovazione tecnologica nelle imprese favorendo l'integrazione tra la ricerca applicata e gli investimenti produttivi, conformemente alle funzioni previste dalle Leggi Regionali n. 38/2001 e n. 24/2013.
3. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Agenzia. La Giunta regionale approva lo Statuto, il Piano Economico Finanziario, il Bilancio previsionale triennale ed il Bilancio annuale dell'Agenzia. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al precedente periodo sono esercitate dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell'Agenzia sono altresì esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

Proposta 460 coordinata con la 469

4. Sono Organi dell'agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti.

I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo Statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

- 5. Sino alla nomina degli organi di cui al precedente comma, l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia è demandata a un Commissario Straordinario, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i dirigenti di ruolo, il quale non ha diritto ad alcun compenso.
- 6. Nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CORAP di cui all'art. 1 della presente legge o anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile economicamente e coerentemente con il Piano Economico finanziario di cui al comma 1, le attività del CORAP ed il relativo personale, coerenti con le finalità dell'Agenzia di cui al comma 2, sono trasferiti all'Agenzia che ne assume la gestione per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

Articolo 3

Disposizioni Finanziarie

- 1. Agli oneri finanziari derivante dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi euro 5.000,00 per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio"; iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

Articolo 4

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione.

GIUSEPPE GIORDANO

MICHELE MIRABELLO

DONEMIO BALTAYLA

RAFFRONTO	
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)	Proposta di legge n. 473/10[^] di iniziativa dei Consiglieri: D. Battaglia, G. Giordano e M. Mirabello recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali".
(...)	
Art.6 <i>(Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive)</i>	Art.6 <i>(Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive)</i>
1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:	Identico
a) il direttore generale;	
b) il comitato di programmazione;	
c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.	
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	
3. Il direttore generale:	
a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;	
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.	
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:	
a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;	
b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;	
c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.	
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli	

strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.	
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.	
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.	
	<p style="text-align: center;">Art.1 <i>Modifiche alla legge regionale 16 Maggio 2013, n. 24</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art.6 bis <i>Liquidazione coatta amministrativa</i></p>
	<p>1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei Dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.</p>
	<p>2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.</p>
	<p>3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'art. 214 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.</p>
	<p>4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.</p>

	<p>5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni fissate dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 317/91 e dalle Leggi Regionali n. 38/2001 e n. 24/2013.</p> <p>Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli artt. 104, e 104 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.</p> <p>Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso troverà applicazione l'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio sarà perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.</p>
	<p>6. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della</p>

	<p>liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.</p>
	<p>7. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.</p>
	<p>8. Al commissario liquidatore spetta un compenso pari a quello del commissario liquidatore per come determinato dal Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore ad euro 2.500,00 onnicomprensivi.</p>
	<p>9. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'art. 7 del Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore ad euro 500,00 per tutta la durata della procedura.</p>

	10. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
(...)	

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

(N.B. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 in vigore dal 16/03/2019)

(...)

Art. 165. Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

(...)

Sezione II**Vendita dei beni****Art. 214. Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco**

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

(...)

Art. 304. *Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti*

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

(...)

Parte Quarta

Disposizioni finali e transitorie

Art. 389. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

(...)

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Artt. 3, 110 ed all. IV**Codice dei contratti pubblici**

(...)

Art. 3 *Definizioni*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi

mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; ⁽⁹⁾

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella *Raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; ⁽⁹⁾

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; ⁽¹⁰⁾

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; ⁽¹⁰⁾

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁰⁾

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁰⁾

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del *decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché di cui al *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96; ⁽⁹⁾

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; ⁽¹¹⁾

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; ⁽¹²⁾

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'*articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; ⁽¹³⁾

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; ⁽⁹⁾

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indicazione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere

o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si

considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; ⁽¹⁴⁾

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; ⁽¹⁵⁾

bbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; ⁽¹⁶⁾

ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; ⁽¹⁷⁾

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; ⁽¹⁷⁾

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; ⁽¹⁷⁾

ggggg-quinques) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ⁽¹⁷⁾

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ⁽¹⁷⁾

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ⁽¹⁷⁾

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ⁽¹⁷⁾

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; ⁽¹⁷⁾

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; ⁽¹⁷⁾

ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore ⁽¹⁷⁾.

(9) Lettera così corretta da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(10) Lettera inserita dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(11) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(12) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(13) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(14) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 4, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(16) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, lett. h)*, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(...)

Art. 110 *Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione* ^{(384) (385)}

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

(384) Per la sostituzione del presente articolo vedi l' art. 372, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(385) Articolo modificato dall' art. 74, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 2 comma 2, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(...)

Allegato IV
Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico
nei settori ordinari
(Allegato III - D.LGS. N. 163/2006)

Organismi

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

ANAS S.p.A.

Consip S.p.A. ⁽⁶⁴¹⁾

Categorie

- Consorzi per le opere idrauliche
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e sperimentazione
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
- Consorzi di bonifica
- Enti di sviluppo e di irrigazione

- Consorzi per le aree industriali
 - Comunità montane
 - Enti preposti a servizi di pubblico interesse
 - Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
 - Enti culturali e di promozione artistica.
-

(641) Quando Consip agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali

(...)

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

(...)

Art. 15 *Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. ⁽⁷⁸⁾

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133*, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. ⁽⁷²⁾

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli *articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129*, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'*articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39* e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche.

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

(77) Comma inserito dall'*art. 1, comma 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(78) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 39, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(...)

L. n. 448 del 23 dicembre 1998 – Art 63**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.**

(...)

Art. 63 (*Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale*)

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

(...)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 – Art 26

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

L. n. 59 del 15 marzo 1997 – Capo I

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Capo I

1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici ⁽⁴⁾.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ⁽⁵⁾;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;

r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ⁽⁶⁾.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ⁽⁷⁾;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il *D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(7) Lettera così modificata prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*, poi dall'*art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340* e, infine, dal comma 2 dell'*art. 48, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(9) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali ⁽¹⁰⁾.

2-bis. [Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali ⁽¹¹⁾] ⁽¹²⁾.

(10) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 5, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*.

3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo ⁽¹³⁾;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi ⁽¹⁴⁾;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali ⁽¹⁵⁾;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

(13) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione

Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali ⁽¹⁶⁾.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 ⁽¹⁷⁾.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati ⁽¹⁸⁾;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un

unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a ⁽¹⁹⁾:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 ⁽²⁰⁾;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli *articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli *articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69* ed il *regolamento (CEE) n. 1893/91*, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della *direttiva 91/440/CEE* del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi;

definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi ⁽²³⁾.

5. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale

⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4,

commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli

artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(19) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il *D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143*.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(21) Vedi, anche, l'*art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(22) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(24) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191* e poi dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(25) Vedi, anche, il *D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345* e il *D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96*.

(26) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari

⁽²⁷⁾.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari ⁽²⁸⁾.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere ⁽²⁹⁾.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

(27) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(28) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui ⁽³¹⁾.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(31) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 7 luglio 1999*.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(33) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con *D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*.

(34) Vedi, anche, l'art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;

b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» ⁽³⁵⁾;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'*articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281* ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(35) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

(36) L'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131* ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'*art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*.

(37) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione*;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione*.

9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infra-regionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai

rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

(38) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(39) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(40) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(41) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. Successivamente l'*art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241* (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 – Art. 11**Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.**

(...)

11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

(...)

L. n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.****Capo VII****Disposizioni varie****36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ⁽⁴⁴⁾.**

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna ⁽⁴⁵⁾.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese ⁽⁴⁶⁾.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ⁽⁴⁷⁾.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi ⁽⁴⁸⁾.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale ⁽⁴⁹⁾.

(44) Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(45) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(46) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(47) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(48) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(49) Con D.M. 21 aprile 1993 (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

D.P.R. 06/03/1978, n. 218 (Artt. 50-54)
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Publicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1978, n. 146, S.O.

(...)

Sezione II
ConSORZI e infrastrutture nelle aree e nuclei di sviluppo industriale
Rubrica I
ConSORZI industriali

50. Consorzi per le aree e i nuclei.

(Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

(Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957). I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

(Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965). I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

(Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.

(Art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le Regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

(Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

(Idem, c. 3°). I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

(Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

(Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962). Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

(Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959). I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Idem, c. 5°). Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.

(Art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia.

52. Durata dei vincoli dei piani regolatori.

(Art. 25, c. 1°, L. n. 1 del 1978). Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione (14).

(Idem, c. 2°). I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino a un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data (15).

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 dicembre 2001, n. 411 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(15) Per la proroga del triennio, vedi l'art. 2, D.L. 13 febbraio 1981, n. 19. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, nonché l'art. 1, D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

53. Procedura per le espropriazioni.

(Art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 1°, L. n. 1462 del 1962). Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

(Idem, c. 2°). Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

(Idem, c. 3°; art. 106, c. 2°, D.P.R. n. 616/1977). Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

(Art. 2, c. 4°, L. n. 1462/1962). L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

(Idem, c. 5°). L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

(Art. 4, c. 1°, D.L. n. 115/1974, conv. con modif. nella L. n. 247/1974; art. 14, L. n. 10/1977). L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli artt. 16 e 17, 22 ottobre 1971, n. 865, successive modificazioni e integrazioni.

(Art. 21, c. 5°, L. n. 634/1957; art. 5, L. n. 555/1959). Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio (16).

(Artt. 65 e 106, D.P.R. n. 616/1977). Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonché alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

(16) La L. 15 ottobre 1979, n. 490 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1979, n. 281) ha così disposto:

«Art. 1. Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate». Per una ulteriore proroga di cinque anni, vedi l'art. 2, L. 12 ottobre 1984, n. 664.

54. Agevolazioni fiscali ai Consorzi.

(Art. 5, L. n. 1462/1962: art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973). Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 22.

(Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973). L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

(...)

D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (Art. 65)

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

(...)

Capo VII
Consorti industriali

65. Consorti industriali.

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorti per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(...)

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt.1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) (6) (7) (10)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. (8) (11)

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. (9)

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(6) Articolo modificato dalla L. 20 ottobre 1952, n. 1375 e sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2008.

(7) A norma dell'art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 102 (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 198 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma secondo, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 20 aprile 2012, n. 104 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 46 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2 (*Liquidazione coatta amministrativa e fallimento*) ⁽¹²⁾

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'*art. 196*.

(12) A norma dell'*art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(...)

Art. 43 (*Rapporti processuali*) ⁽¹⁵⁷⁾

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. ⁽¹⁵⁵⁾

Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. ⁽¹⁵⁶⁾

⁽¹⁵⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 41, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

⁽¹⁵⁶⁾ Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lett. 0b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 23, comma 7, del medesimo D.L. n. 83/2015*.

⁽¹⁵⁷⁾ A norma dell'*art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(...)

Capo VI

DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

⁽³³⁵⁾

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito) ⁽³³⁶⁾ ⁽³³⁷⁾

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ⁽³³⁸⁾

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1)

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.

⁽³³⁵⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 89, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO".

⁽³³⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 90, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

⁽³³⁷⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(338) Comma così modificato dall' art. 2, comma 4, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Art. 104-bis (Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda) ⁽³³⁹⁾ ⁽³⁴⁰⁾

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). ⁽³⁴²⁾

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. ⁽³⁴¹⁾

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.

(339) Articolo inserito dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(340) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(341) Vedi, anche, l' art. 4, comma 4-quater, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, come sostituito dall' art. 1, comma 4, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 e l' art. 1, commi 2 e 5, D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2016, n. 151.

(342) Vedi, anche, l' art. 1, commi 2 e 5, D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2016, n. 151.

Art. 104-ter (Programma di liquidazione) ⁽³⁴³⁾ ⁽³⁵²⁾

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
⁽³⁴⁷⁾

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell' articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; ⁽³⁴⁴⁾

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo ⁽³⁴⁸⁾.

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. ⁽³⁴⁹⁾

Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. ⁽³⁵⁰⁾

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. ⁽³⁴⁵⁾

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. ⁽³⁴⁶⁾

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma. ⁽³⁵¹⁾

⁽³⁴³⁾ Articolo inserito dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

⁽³⁴⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽³⁴⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽³⁴⁶⁾ Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(347) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015.

(348) Lettera aggiunta dall' art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015.

(349) Comma inserito dall' art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015.

(350) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015.

(351) Comma aggiunto dall' art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

(352) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(...)

Titolo V

DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194 (Norme applicabili) ⁽⁶⁹⁰⁾

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

(690) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁶⁹¹⁾ ⁽⁶⁹⁴⁾

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della *direttiva 2014/59/UE*. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. ⁽⁶⁹³⁾

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. ⁽⁶⁹²⁾

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

(691) Articolo così sostituito dall'art. 148, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(692) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(693) Comma così modificato dall' art. 100, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall' art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015.

(694) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁶⁹⁵⁾

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

(695) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 197 (Provvedimento di liquidazione) ⁽⁶⁹⁶⁾

Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(696) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa) ⁽⁶⁹⁷⁾ ⁽⁶⁹⁸⁾

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

(697) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(698) Vedi, anche, i commi 75 e 76 dell'art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 199 (Responsabilità del commissario liquidatore) ⁽⁶⁹⁹⁾

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

(699) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 200 (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa) ⁽⁷⁰⁰⁾ ⁽⁷⁰¹⁾

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.

(700) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(701) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 22 - 31 ottobre 2014, n. 248 (Gazz. Uff. 5 novembre 2014, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma 1, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 201 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰³⁾

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

(702) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(703) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 185 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, in quanto, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza.

Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) ⁽⁷⁰⁴⁾ ⁽⁷⁰⁵⁾

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

(704) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(705) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) ⁽⁷⁰⁷⁾ ⁽⁷⁰⁹⁾

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. ⁽⁷⁰⁶⁾ ⁽⁷⁰⁸⁾

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. ⁽⁷⁰⁹⁾

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

⁽⁷⁰⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

⁽⁷⁰⁷⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

⁽⁷⁰⁸⁾ La *Corte costituzionale, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362* (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁽⁷⁰⁹⁾ La *Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 580* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Cost.

Art. 204 (Commissario liquidatore) ⁽⁷¹⁰⁾ ⁽⁷¹¹⁾

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

(710) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(711) L'art. 17, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.»

Art. 205 (Relazione del commissario) ⁽⁷¹³⁾

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. ⁽⁷¹²⁾

(712) Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. u), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(713) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 206 (Poteri del commissario) ⁽⁷¹⁵⁾

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 (lire due milioni) ⁽⁷¹⁴⁾ e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

(714) L'originario importo di lire cinquantamila (euro 25) è stato così elevato dall'art. 4, L. 17 luglio 1975, n. 400.

(715) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 207 (Comunicazione ai creditori e ai terzi) ⁽⁷¹⁹⁾

Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la

residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. ⁽⁷¹⁶⁾

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. ⁽⁷¹⁷⁾

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. ⁽⁷¹⁸⁾

⁽⁷¹⁶⁾ Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁷⁾ Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁸⁾ Comma aggiunto dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 3), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi) ⁽⁷²¹⁾

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma. ⁽⁷²⁰⁾

⁽⁷²⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. z), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷²¹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 209 (Formazione dello stato passivo) ⁽⁷²⁴⁾

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. ⁽⁷²³⁾

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. ⁽⁷²²⁾

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(722) L'art. 18, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sostituito con il presente comma gli originari commi secondo e terzo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(723) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. aa), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(724) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 210 (Liquidazione dell'attivo) ⁽⁷²⁵⁾

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

(725) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(commento di giurisprudenza)

Art. 211 (Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) ⁽⁷²⁶⁾
⁽⁷²⁷⁾

[Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.]

(726) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(727) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 212 (Ripartizione dell'attivo) ⁽⁷²⁸⁾

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

(728) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 213 (Chiusura della liquidazione) ^{(729) (731)}

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. ⁽⁷³⁰⁾

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

(729) Articolo modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(730) Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. bb), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(731) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 214 (Concordato) ⁽⁷³²⁾ ⁽⁷³⁴⁾

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. ⁽⁷³³⁾

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

(732) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(733) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. cc), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(734) A norma dell'art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato) ⁽⁷³⁵⁾ ⁽⁷³⁶⁾

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

(735) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(736) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Titolo VI

DISPOSIZIONI PENALI

Capo I

REATI COMMESSI DAL FALLITO

Art. 216 (Bancarotta fraudolenta) ⁽⁷³⁸⁾ ⁽⁷⁴¹⁾

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; ⁽⁷³⁹⁾

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. ⁽⁷³⁷⁾ ⁽⁷⁴⁰⁾

(737) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

(738) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(739) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(740) La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 31 maggio 2012, n. 134 (Gazz. Uff. 6 giugno 2012, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, sollevate in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - dalla Corte d'appello di Trieste e - in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione - dalla Corte di cassazione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 18 - 24 luglio 2012, n. 208 (Gazz. Uff. 1º agosto 2012, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma,

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

(741) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 217 (Bancarotta semplice) ⁽⁷⁴²⁾

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

(742) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta) ⁽⁷⁴³⁾ ⁽⁷⁴⁵⁾

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'*articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti. ⁽⁷⁴⁴⁾

⁽⁷⁴³⁾ Articolo inserito dall'art. 48, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

⁽⁷⁴⁴⁾ Comma modificato dall'art. 33, comma 1, lett. l-bis), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dall' art. 2, comma 7, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2015, n. 20.

⁽⁷⁴⁵⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 218 (Ricorso abusivo al credito) ⁽⁷⁴⁶⁾ ⁽⁷⁴⁷⁾

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(746) Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(747) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante) ⁽⁷⁴⁸⁾

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; ⁽⁷⁴⁹⁾

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

(748) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(749) La *Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito) ⁽⁷⁵⁰⁾

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

(750) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 221 (Fallimento con procedimento sommario) ⁽⁷⁵¹⁾

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

(751) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice) ⁽⁷⁵²⁾

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

(752) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Capo II

REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO

Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta) ⁽⁷⁵⁴⁾ ⁽⁷⁵⁶⁾

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. ⁽⁷⁵³⁾

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. ⁽⁷⁵⁵⁾

(753) Numero così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.

(754) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(755) La Corte costituzionale con sentenza 25 settembre - 5 dicembre 2018, n. 222 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione per

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

(756) I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice) ⁽⁷⁵⁷⁾

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

- 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

(757) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 225 (Ricorso abusivo al credito) ⁽⁷⁵⁸⁾

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

(758) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti) ⁽⁷⁵⁹⁾

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

(759) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 227 (Reati dell'institore) ⁽⁷⁶⁰⁾

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

(760) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento) ^{(762) (764) (763)}

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (lire 400.000) ⁽⁷⁶¹⁾ .

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(761) Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 2.000 (euro 1) era stato rideterminato in lire 80.000 (euro 41) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

(762) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(763) La *Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 69* (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi o diversi profili, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 228.

(764) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta) ⁽⁷⁶⁷⁾

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 (lire 200.000) ⁽⁷⁶⁵⁾ a euro 516 (lire 1.000.000) ⁽⁷⁶⁶⁾ .

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

(765) Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 1.000 (euro 0,51) era stato rideterminato in lire 40.000 (euro 20) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

(766) Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 5.000 (euro 2) era stato rideterminato in lire 200.000 (euro 103) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

(767) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento) ⁽⁷⁷⁰⁾

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (lire 2.000.000) ⁽⁷⁶⁸⁾ .

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (lire 600.000) ⁽⁷⁶⁹⁾ .

⁽⁷⁶⁸⁾ Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 10.000 (euro 5) era stato rideterminato in lire 400.000 (euro 206) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

⁽⁷⁶⁹⁾ Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 3.000 (euro 1) era stato rideterminato in lire 120.000 (euro 61) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

⁽⁷⁷⁰⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 231 (Coadiutori del curatore) ⁽⁷⁷¹⁾

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

⁽⁷⁷¹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito) ⁽⁷⁷⁴⁾

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 (lire 100.000) ⁽⁷⁷²⁾ a euro 516 (lire 1.000.000) ⁽⁷⁷³⁾ , chiunque, fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

⁽⁷⁷²⁾ Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 500 (euro 0,25) era stato rideterminato in lire 20.000 (euro 10) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

⁽⁷⁷³⁾ Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 5.000 (euro 2) era stato rideterminato in lire 200.000 (euro 103) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

⁽⁷⁷⁴⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 233 (Mercato di voto) ⁽⁷⁷⁶⁾

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire 200.000) ⁽⁷⁷⁵⁾.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

(775) Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 1.000 (euro 0,51) era stato rideterminato in lire 40.000 (euro 20) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

(776) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale) ^{(778) (779)}

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire 200.000) ⁽⁷⁷⁷⁾ .

(777) Importo così elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente, l'originario importo di lire 1.000 (euro 0,51) era stato rideterminato in lire 40.000 (euro 20) dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

(778) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(779) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis, del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari) ^{(780) (782)}

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a euro 258 (lire 500.000) ⁽⁷⁸¹⁾.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

(780) Articolo così sostituito dall'art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(781) Le violazioni previste dal presente articolo sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da lire cinquecentomila (euro 258) a lire tre milioni (euro 1.549), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.

(782) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Capo III

DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ⁽⁷⁸³⁾

Art. 236 (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata) ^{(785) (784) (788)}

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata ⁽⁷⁸⁴⁾, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. ⁽⁷⁸⁶⁾

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata ⁽⁷⁸⁴⁾, si applicano:

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ⁽⁷⁸⁷⁾

(783) Rubrica così sostituita dall'art. 33, comma 1, lett. i), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa".

(784) A norma dell'art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(785) Rubrica così modificata dall' art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(786) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(787) Comma aggiunto dall' art. 10, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(788) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni) ^{(789) (791)}

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. ⁽⁷⁹⁰⁾

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(789) Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(790) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(791) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa) ^{(792) (794)}

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230. ⁽⁷⁹³⁾

(792) Articolo così sostituito dall'art. 99, comma 2, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(793) Comma aggiunto dall' art. 100, comma 2, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall' art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015.

(794) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento) ⁽⁷⁹⁵⁾

Per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

E' iniziata anche prima del caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

(795) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 239 (Mandato di cattura) ^{(796) (797)}

[Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236, in rapporto all'art. 216, comma 1 e 2, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.]

(796) Articolo abrogato dall'art. unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(797) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 240 (Costituzione di parte civile) ⁽⁷⁹⁸⁾ ⁽⁷⁹⁹⁾

1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

(798) Articolo così sostituito dall' art. 100, comma 3, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall' art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015.

(799) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 241 (Riabilitazione) ⁽⁸⁰⁰⁾

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

(800) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 242 (Disposizione generale) ⁽⁸⁰¹⁾

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

(801) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 243 (Rappresentante degli eredi) ⁽⁸⁰²⁾

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(802) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 244 (Sentenza dichiarativa di fallimento) ⁽⁸⁰²⁾

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.

Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, sempreché la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

(803) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 245 (Deposito delle somme riscosse) ⁽⁸⁰⁴⁾

Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

(804) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 246 (Provvedimenti del giudice delegato) ⁽⁸⁰⁵⁾

I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.

(805) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 247 (Delegazione dei creditori) ⁽⁸⁰⁶⁾

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

(806) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 248 (Esercizio provvisorio) ⁽⁸⁰⁷⁾

Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(807) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 249 (Giudizi di retrodatazione) ⁽⁸⁰⁸⁾

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

(808) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 250 (Accertamento del passivo) ⁽⁸⁰⁹⁾

Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verifica dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.

(809) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 251 (Domande tardive e istanze di revocazione) ⁽⁸¹⁰⁾

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102.

(810) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 252 (Liquidazione dell'attivo) ⁽⁸¹¹⁾

Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

(811) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 253 (Ripartizione dell'attivo) (812)

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(812) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 254 (Rendiconto del curatore) (813)

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

(813) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 255 (Concordato) (814)

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.

L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.

Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve.

(814) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 256 (Riabilitazione civile) ⁽⁸¹⁵⁾

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

(815) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione

coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 257 (Azione di responsabilità contro gli amministratori) ⁽⁸¹⁶⁾

Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

(816) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 258 (Versamenti dei soci) ⁽⁸¹⁷⁾

Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150.

(817) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 259 (Piccoli fallimenti) ⁽⁸¹⁸⁾

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss

(818) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 260 (Concordato preventivo) ⁽⁸¹⁹⁾

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'*art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197*, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

(819) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 261 (Liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁸²⁰⁾

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

(820) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 262 (Iscrizione nel registro delle imprese) ⁽⁸²¹⁾

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.

Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.

(821) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 263 (Ruolo degli amministratori giudiziari) ⁽⁸²²⁾

Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10 luglio 1930, n. 995.

Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari. ⁽⁸²³⁾

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti. ⁽⁸²⁴⁾

(822) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(823) Vedi, anche, il D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153.

(824) Il compenso spettante ai curatori è stato inseguito regolato dal D.M. 16 luglio 1965, poi abrogato.

Art. 264 (Istituto di credito) ⁽⁸²⁵⁾

Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. ⁽⁸²⁶⁾

(825) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(826) L'ispettorato è stato soppresso dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226; le sue funzioni sono state devolute alla Banca d'Italia, dal D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 265 (Norma di rinvio) ⁽⁸²⁷⁾

Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

(827) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 266 Disposizioni abrogate ⁽⁸²⁸⁾

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n.

**R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
Artt. 1, 2, 43, 104, 104 bis, 104 ter, 194 e ss**

995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

(828) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

CODICE CIVILE (Art. 2221)

(...)

§ 3 - Dell'insolvenza

c.c. art. 2221. Fallimento e concordato preventivo ⁽¹⁾.

(Testo in vigore fino al 14 agosto 2020)

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093] e i piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2201] ⁽²⁾, sono soggetti, in caso di insolvenza ⁽³⁾, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [c.c. 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.

(Testo in vigore dal 15 agosto 2020)

2221. Fallimento e concordato preventivo⁽⁴⁾⁽¹⁾.

[Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093] e i piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2201] ⁽²⁾, sono soggetti, in caso di insolvenza ⁽³⁾, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [c.c. 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali .]

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 4-16 giugno 1970, n. 94 (Gazz. Uff. 1° luglio 1970, n. 163), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. Con successiva sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 31 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost.

⁽²⁾ Vedi gli artt. 1, 5, 160, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

⁽³⁾ Vedi la L. 23 dicembre 1982, n. 947, sulla regolarizzazione delle società di fatto.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 384, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(...)

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 Norme procedurali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁵⁾.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

- a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
- b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁶⁾.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

previsto dall' *art. 34*, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8*, comma 1, della medesima legge).

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*

(7).

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi (9).

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali (8).

(7) L' *art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10* e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53*, a

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13*, comma 1, della medesima legge).

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹³⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale n. 27/1996* e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹¹⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁴⁾.

7. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;

c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹²⁾.

(10) L' *art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(11) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e dall' *art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(12) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera c)*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1* della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(14) Comma dapprima modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera b)*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1* della medesima legge) e poi così sostituito dall' *art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' *articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' *articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁵⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all' *articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁶⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5*, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, e le seguenti ⁽¹⁸⁾:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(15) L' *art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(16) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla *L.R. n. 9/2008*, alla *L.R. n. 10/2008*, alla *L.R. n. 11/2008*, alla *L.R. n. 12/2008* e alla *L.R. n. 13/2008*.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo ⁽¹⁹⁾.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²⁰⁾.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²⁰⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²⁰⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²⁰⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²¹⁾.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²²⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(22) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²³⁾
⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b)*, *L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(24) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento ⁽²⁵⁾;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(25) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
-

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpanti di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
 2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
 3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.
-

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
 2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
-

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'*articolo 6, comma 5*, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'*articolo 10* della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'*articolo 13*;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20 ⁽²⁶⁾;*
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;*
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;*
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008.*

(26) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto-legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 1**
Finalità.

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'*articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977* e agli effetti di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, dell'*articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni nella *legge 19 luglio 1993, n. 237*, dell'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito nella *legge 8 agosto 1995, n. 341*, nonché in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2
Natura giuridica dei Consorzi.

1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale ⁽²⁾.

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'*articolo 36 della legge n. 317/1991*, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 22 novembre 2002, n. 48*.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(3) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole "con una quota non inferiore al 25 per cento " collegate, in origine, dopo le parole "oltre alla Regione") dall'*art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera a), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 3
Statuto.

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
Articolazione organizzativa dei Consorzi.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

1. Il regolamento del personale di cui al successivo articolo 8, lettera b), individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5
Organi.

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6
Principi generali relativi agli organi consortili.

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7
Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

b) elegge il Comitato Direttivo;

c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;

g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;

h) delibera sulla contrazione dei mutui;

i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Art. 8

Comitato Direttivo.

1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale ⁽⁴⁾.

2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'*articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997*, in quanto compatibili;

c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;

g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi ⁽⁵⁾.

3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale ⁽⁶⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall'Assemblea Generale.».

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera b), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta della presente lettera.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 9

Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 10

Il Direttore.

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al *decreto legislativo n. 88 del 1992*.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12*Funzione dei Consorzi.*

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri, e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

o) all'esercizio delle attività previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla *legge regionale n. 10/1997*;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*;

t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'*articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

2. Nell'esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

Art. 13

Deleghe alle province.

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 11-bis e 11-ter del *D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, come convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.

Art. 14

Programmi di attività.

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'esistenza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio - assenso.

Art. 15

Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.
2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.
3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera c), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta del presente comma.

Art. 16

Capitale e mezzi finanziari.

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) [dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato] ⁽⁸⁾;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 36, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, poi soppressa dall'*art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera d), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza della presente lettera, nella formulazione antecedente alla sua soppressione.

Art. 17

Funzioni della Regione.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;

b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).

4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine di 40 giorni con il termine di 30 giorni) dall'*art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera e), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 18

Controllo e vigilanza.

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale, e di settore, e della pianificazione territoriale ⁽¹⁰⁾.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario ⁽¹¹⁾.

4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'*articolo 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998*,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(11) Il presente comma, già modificato dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario [indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera d)].».

Art. 19

Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali.

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.****Art. 20***Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.*

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, quelle di cui all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* nonché quelle di cui all'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, all'*articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998* e all'*articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447*, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.
2. Gli strumenti urbanistici di cui all'*articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218* e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo, comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 1150/1942*.
3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237*, all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.
4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con *D.P.R. n. 218/1978* equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della *legge 25 giugno 1865, n. 2359* e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'*articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978* e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1* e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'*articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142* e dell'*articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 21 ⁽¹²⁾

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Aree industriali ecologicamente attrezzate. 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.

2. I Consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come arca ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.

3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.».

Art. 22*Conferenza dei servizi.*

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

Art. 23

Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.
 2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.
 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.
 4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
 5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
 6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.
-

Art. 24

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale ⁽¹³⁾.

4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato (mediante l'aggiunta delle parole "preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale") dall'*art. 20, comma 2, lettera i), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera i), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

Art. 25

Filiere produttive.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

Art. 26

Norme transitorie.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

a) alla gestione dei Consorzi;

b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;

c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;

d) all'adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge ⁽¹⁵⁾.

2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme"

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa - , continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti ⁽¹⁶⁾.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.

(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(16) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

Art. 27

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la *legge regionale 4 settembre 1972, n. 4*;

b) le disposizioni della *legge regionale 5 agosto 1992, n. 12* che contrastano con la presente legge;

c) il comma 7 dell'*articolo 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 28

Norma finanziaria.

1. Sono fatte salve le norme contenute nell'*articolo 43 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, così come integrate dall'*articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(17) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera j), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera j), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua sostituzione. Il testo originario era così formulato: «1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.».

Regione Lazio**L.R. 28/12/2018, n. 13 (Art. 6)****Legge di Stabilità regionale 2019.**

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 dicembre 2018, n. 105, supplemento n. 1.

(...)

Art. 6 Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa.

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. All'articolo 2 della L.R. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito."

3. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della L.R. 17/2015, dopo le parole: "organismi strumentali" sono inserite le seguenti: "ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale".

4. Alla L.R. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 4-bis, dell'articolo 3, le parole da: "per la gestione delle procedure di gara" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, ";

b) all'articolo 11:

1) all'alinea del comma 2, le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto";

2) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

3) al comma 4, dopo le parole: "relativi ai comuni di" sono inserite le seguenti: "Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica,

Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, " e le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: "il progetto di fusione" sono premesse le seguenti: "tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituenti consorzi di bonifica di cui all'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, ";

5) al comma 12:

a) le parole: "vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle seguenti: "vigenti alla data di indizione delle elezioni, ";

b) dopo le parole: "fasce di contribuenza." sono inserite le seguenti: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, della L.R. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.";

6) al comma 14, dopo le parole: "entrano in vigore" sono inserite le seguenti: "per ciascun comprensorio, " e le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto".

5. *L'allegato C alla L.R. 12/2016* è sostituito dall'allegato G alla presente legge.

6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi organi. Il personale in servizio presso il consorzio è trasferito presso altro consorzio di bonifica, individuato prioritariamente all'interno del medesimo ambito provinciale. Al personale continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto del trasferimento, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Gli eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla rispettiva scadenza.

7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di

sorveglianza previsto dall'articolo 198 del r.d. 267/1942.

9. L'ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016* concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L.R. 12/2016.

(...)

Regione Piemonte**L.R. 28/12/2012, n. 18 (Art. 17)****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.**

Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 dicembre 2012, n. 52, S.O. n. 2.

(...)

Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.**In vigore dal 28 dicembre 2012**

1. Dopo l'*articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)

1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.

2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziare nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della L.R. n. 7/2001* e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

(...)

Regione Sicilia**L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012****Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.**

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I**Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive****Capo I****Natura e scopi**

Art. 1 *Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Natura giuridica.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'*articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa Delib.G.R., è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive.

Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.

Art. 2 *Funzioni e finalità.*

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;

b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;

acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;

c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;

d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;

e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'*articolo 1, comma 2*;

f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'*articolo 1, comma 2*, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

Capo II

Patrimonio, mezzi finanziari e gestione

Art. 3 *Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione.*

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.

2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
- c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree;
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'*articolo 2*;
- e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'*articolo 4* nonché i contributi comunali previsti dallo stesso *articolo 4*;
- f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;
- g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.

3. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché

criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97*, con le modifiche apportate dal D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'*articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*.

Art. 4 *Contributi regionali e comunali.*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui all'*articolo 2*, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, l'Istituto elabora un programma di intervento, dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all'Assessorato regionale delle attività produttive entro il 31 maggio di ogni anno. Il contributo è concesso previa positiva valutazione del programma di intervento, il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui all'*articolo 14*.
4. In sede di rendicontazione è dato conto della gestione del contributo di cui al comma 1 in relazione all'attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente richiesto dall'Assessorato regionale delle attività produttive, relaziona sull'andamento dell'utilizzo del contributo di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticità.
5. Con uno o più decreti dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabilite le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed è altresì stabilita la quota da destinare a spese di investimento.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7. - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.
7. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7., - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B.2.2.1.3.7.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al comma 2 dell'*articolo 1* possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all'IRSAP.

Capo III

Organi e controlli

Art. 5 *Organi dell'IRSAP.*

1. Sono organi dell'IRSAP:

- a) la consulta delle attività produttive;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.

Art. 6 *Consulta delle attività produttive* ⁽¹⁰⁾.

1. La Consulta delle attività produttive è nominata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. È composta da diciannove membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate ⁽³⁾:

- a) due membri designati dal Presidente della Regione;
- b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- c) tre membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale ⁽⁴⁾;
- d) otto membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale ⁽⁵⁾;
- e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni Siciliani (Anci Sicilia) aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- f) quattro membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale ⁽⁶⁾.

1-bis. L'Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d)

ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale ⁽⁷⁾.

1-ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l'*articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale ⁽⁸⁾.

2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.

3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata. Nello statuto dell'IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza ⁽⁹⁾.

4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell'*articolo 7* è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

(3) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. c)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. d)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(10) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 28 maggio 2014, n. 18*.

Art. 7 *Il Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due membri sono nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale ⁽¹¹⁾.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

- a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) adotta i piani regolatori delle aree;
- c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività;
- d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
- e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;
- f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;
- g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
- h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.

3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, di cui tre scelti tra esponenti nel

campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura.».

Art. 8 *Presidente e vicepresidente.*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione fra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati ⁽¹²⁾.

2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1 ⁽¹³⁾.

3. Il presidente:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) redige e predispose gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;
- c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.

4. Il presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate dal presidente.

6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento di cui all'*articolo 4*, comma 2, sono stabiliti, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.

(12) Comma così modificato dall'*art. 4, commi 1 e 2, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.*

(13) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.*

Art. 9 *Collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con D.P.Reg. ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dei conti è selezionato tramite estrazione a sorte dall'elenco. È nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto ⁽¹⁴⁾.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all'*articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto verbale.
5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'*articolo 8*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a) e b), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*. Vedi anche il comma 2 del medesimo articolo.

Art. 10 *Direttore generale.*

1. Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con D.P.Reg., previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive

tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'*articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell'*articolo 19*.

2. Il direttore generale è vertice amministrativo dell'IRSAP. Nello statuto è stabilita la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale tenuto conto delle funzioni indicate all'*articolo 7 della legge regionale n. 10/2000* e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la competenza di cui alla lettera h) del predetto *articolo 7 della legge regionale n. 10/2000* e successive modifiche ed integrazioni, è riservata al presidente.

Art. 11 *Statuto.*

1. Lo statuto dell'IRSAP è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

2. Nell'ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede, previa diffida, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito di predisporre ed approvare lo statuto entro trenta giorni dall'insediamento. Il commissario straordinario svolge altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi che avviene entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

3. Le modifiche allo statuto, adottate dal Consiglio di amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, il quale si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali la modifica si intende approvata.

4. Nell'ipotesi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte del Consiglio di amministrazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 12 *Controlli. Interventi sostitutivi.*

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito rinviandole all'Istituto per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili all'istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell'*articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17* e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre ispezioni avvalendosi di propri dirigenti ovvero funzionari direttivi.
3. L'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'ente di atti obbligatori per legge o per statuto, può provvedere in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
4. In caso di accertate violazioni di legge ovvero gravi irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per ripetute violazioni delle linee guida di cui all'*articolo 14, comma 1*, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, può provvedere, previa diffida, con decreto allo scioglimento degli organi dell'Istituto ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario il quale ha il compito di provvedere alla gestione dell'Istituto.

Capo IV

Uffici periferici

Art. 13 *Istituzione degli uffici periferici.*

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.
2. Ogni ufficio periferico è articolato, analogamente alle strutture previste dall'*articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, in una struttura di dimensione intermedia nonché in due unità operative, di cui una tecnica ed una amministrativa. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 19*, gli uffici periferici si servono

delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.

3. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'*articolo 18*. Il dirigente della struttura intermedia presso l'ufficio periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall'*articolo 14*, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 1 dell'*articolo 18* ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisori previste da specifiche disposizioni normative.

4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'*articolo 15*. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.

5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di cui all'*articolo 15* partecipano in via consultiva i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal piano.

Capo V

Linee guida regionali. programma triennale, piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei rustici

Art. 14 *Linee guida regionali in tema di sviluppo.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'*articolo 13*. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì gli interventi definiti prioritari per la Regione la cui istruttoria è di competenza dell'Istituto in deroga a quanto disposto dall'*articolo 13*. In tali ipotesi, componente di diritto nelle conferenze di

servizi per il rilascio dei titoli autorizzativi, è il direttore generale dell'Istituto, o suo delegato.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è convocata una conferenza consultiva alla quale partecipano di diritto il presidente dell'Istituto, o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da tali associazioni. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti locali territoriali i cui territori ricadono nelle aree oggetto della conferenza; possono altresì essere invitati, su motivata richiesta, i rappresentanti dei soggetti portatori di interessi diffusi inerenti alle finalità di cui ai commi precedenti. Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle proposte avanzate nell'ambito della predetta conferenza, l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo schema di piano, che è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza esprime motivato parere non vincolante, con eventuali indicazioni, entro e non oltre il successivo 30 settembre. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende positivamente rilasciato, senza indicazioni.

4. Qualora la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali esprima parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive ha facoltà di riconvocare la conferenza consultiva di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi della predetta Conferenza permanente.

Art. 15 *Programma triennale degli interventi e delle attività.*

Piani regolatori d'area. Espropriazioni

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'*articolo 14*, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto

compatibile, il procedimento di controllo di cui all'*articolo 12*, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'*articolo 14*.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12* e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'*articolo 1*, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'*articolo 14*, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'*articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'*articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, introdotti dall'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*.

Art. 16 *Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.*

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'*articolo 14* ed al programma di cui all'*articolo 15*,

comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione. L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di

vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto ⁽¹⁵⁾.

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono dovuti in misura intera.

(15) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 128, L.R. 9 maggio 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1*, della medesima legge).

Capo VI

Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. attivazione di nuove iniziative

Art. 17 *Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi.*

1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori di competenza dell'Istituto trova applicazione la *legge regionale 12 luglio 2011, n. 12* e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati alle aree di cui al comma 2 dell'*articolo 1*, spetta all'Istituto per il tramite degli uffici periferici. Il Consiglio di amministrazione adotta uno schema di regolamento che detta le modalità di corresponsione delle quote di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera g*).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è approvato il regolamento di cui al comma 2 e sono altresì individuati, ove le quote di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera g*), dovessero essere in relazione ad ogni specifico servizio fornito alle imprese inferiori al prezzo congruo di mercato, gli eventuali regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato

in g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), i regimi di aiuti da notificare ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08), pubblicato in g.u.u.e. C 54/13, ovvero i regimi di aiuto da concedere in de minimis ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Art. 18 *Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica.*

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali di settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive, ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano gli *articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese con i comuni interessati e con gli altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.

3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.

4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto altresì dei principi sanciti dall'*articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, ove l'iniziativa per la quale si chiede l'autorizzazione non comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'operatore economico istante può inviare una comunicazione di inizio attività con la quale dichiara che, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione da parte del competente Sportello unico delle attività produttive (SUAP), avvia le attività oggetto di richiesta di autorizzazione unica. Tale procedimento si applica anche nelle ipotesi in cui per la realizzazione dell'intervento sia necessario il rilascio di titoli edilizi. L'avvenuta ricezione della predetta comunicazione da parte dell'operatore economico deve essere comunicata, entro cinque giorni, all'Istituto.

4-bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal comune, possono essere subordinate ad

ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP ⁽¹⁶⁾.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'istante attesta il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti, la conformità dell'intervento alle prescrizioni vigenti, siano esse normative, regolamentari e di piano, allegando all'uopo una perizia giurata, corredata dai relativi elaborati tecnici, contenente le asseverazioni ed attestazioni rese da tecnico abilitato anche con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto. Con il disciplinare tecnico di cui al comma 2, sono adottati gli schemi e la modulistica unificata anche in relazione a quanto previsto dal presente comma.

6. Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del SUAP della comunicazione prevista dal comma 4, l'autorizzazione unica s'intende, ad ogni effetto, rilasciata.

7. Il SUAP, anche su indicazione dell'Istituto, ha facoltà di adottare motivato provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di cui al comma 6. Trascorso tale termine, l'autorizzazione unica tacitamente assentita può essere revocata e/o annullata solo per motivate esigenze di interesse pubblico ovvero per quelle indicate all'*articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, valutando l'eventuale lasso di tempo intercorso e l'affidamento maturato dal privato e, in ogni caso, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interesse pubblici mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. Dopo il comma 4 dell'*articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, sostituito dall'*articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5*, sono inseriti i seguenti commi:
"4-bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160*, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.
4-ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori."

(16) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 11 agosto 2017, n. 16*, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1*, della medesima legge).

Art. 18-bis ⁽¹⁷⁾

1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.

(17) Articolo inserito dall' *art. 69, comma 1, L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 99, comma 1* della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 97, comma 2* della citata legge.

Capo VII**Disposizioni transitorie**

Art. 19 *Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie* ^{(23) (34)}.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'*articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9* e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'Assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se

debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'*articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*. L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza ⁽²⁴⁾.

2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili ⁽²⁵⁾;

c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato ⁽³¹⁾.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive ⁽²⁶⁾.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in

capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ⁽¹⁹⁾.

4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio ⁽³²⁾.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione ⁽²⁰⁾.

6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera a) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene ⁽²⁷⁾.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione ⁽²⁸⁾.

8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione ⁽¹⁸⁾.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali, acquisite le relazioni di stima da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i

contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto ⁽²¹⁾.

9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento ⁽²⁹⁾.

9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione ⁽²²⁾.

9-quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del Genio Civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali ⁽³³⁾.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive ⁽³³⁾.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli *articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed

integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali ⁽³⁵⁾.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*.

12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP ⁽³⁰⁾.

(18) Comma prima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.».

(19) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge).

(20) Comma così modificato prima dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge) e poi dall' *art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(21) Comma prima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera e), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art.*

32, comma 1 della medesima legge) e poi così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della Regione, che provvede all'alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall'alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria generale della Regione e sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria alla quale il bene era originariamente destinato, e per il restante trenta per cento al finanziamento di interventi da autorizzare con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi di programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da garantire che i proventi dell'alienazione del patrimonio siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.».

(22) Comma aggiunto dall' art. 9, comma 2, L.R. 11 agosto 2017, n. 16, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 61, comma 1, della medesima legge).

(23) Rubrica così modificata dall' art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge).

(25) Comma prima modificato dall' art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge), e poi così sostituito dall' art. 10, comma 1, lett. c), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il commissario straordinario è competente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;

- b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo all'uopo apposita relazione di stima effettuata dagli uffici del Genio civile competenti per territorio;
- c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
- d) individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;
- e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all'importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;
- f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
- g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;
- h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle attività produttive.».

(26) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. d)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.».

(27) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. f)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. g)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato

per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17 delle *legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.».

(29) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 2, L.R. 11 agosto 2017, n. 16*, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21 della medesima legge*).

(30) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lett. m), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21 della medesima legge*).

(31) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 3, lettera a), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(32) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 3, lettera b), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(33) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 3, lettera c), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(34) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 25 luglio 2013, n. 4*.

(35) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 26, comma 13, L.R. 8 maggio 2018, n. 8*.

TITOLO II

Disposizioni interpretative. norme in materia di aree ex sirap. norme relative alle aree gestite dal consorzio asi di messina ed in favore delle imprese della provincia di messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011. disposizioni finali

Art. 20 *Norma interpretativa.*

1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di spesa a carico degli enti di cui alla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, in relazione all'atto di indirizzo n. 15845 del 17 aprile 2008 adottato dall'Assessorato regionale dell'industria, l'*articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, come modificato e integrato dall'*articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della *legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e fino al 31 marzo 2008, ai presidenti dei consorzi di cui alla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità di funzione minima spettante al presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'*articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, e senza raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto la carica. Ai vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al 50 per cento di quello spettante ai presidenti. A far data dall'1 aprile 2008, i suddetti compensi sono determinati nella misura prevista dal decreto presidenziale 21 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di cui all'*articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*.

Art. 21 *Modifiche della legge regionale n. 22/2008.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22*, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari" sono aggiunte le seguenti: "e degli enti indicati nella tabella 'B' di cui all'*articolo 39-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98* e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 22 *Norma in materia di aree ex SIRAP.*

1. Al fine di consentire il completamento delle aree ex-SIRAP, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a inserire nei relativi bandi del P.O. FESR 2007/2013 una riserva del dieci per cento in favore dei territori dei comuni nei cui territori ricadono le relative aree artigianali.

Art. 23 *Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina.*

1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla *legge regionale 27 dicembre*

1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell'IRSAP. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto ⁽³⁶⁾.

(36) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera f), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge).

Art. 24 *Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi con sede operativa nei comuni della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011.*

1. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella Delib.G.R. n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati."

Art. 25 *Modifica di norma in materia di contributi alle imprese per apparati di sicurezza. Modifiche alla legge regionale n. 20/2003.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*, le parole "per l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento

telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno."sono sostituite dalle seguenti "per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali."

Art. 26 *Disposizioni finali.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Abruzzo
L.R. n. 23 del 29 luglio 2011

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 *Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.*

1. È istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3. In attuazione dell'*art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo* e ai sensi dell'*art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4* (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3-bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili ⁽³⁾.

4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4-bis. Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale. È consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta

regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato ⁽⁴⁾.

5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti ⁽⁵⁾.

6. L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7. Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Revisore legale. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore legale sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto ⁽¹⁰⁾.

7-bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge ⁽⁹⁾.

7-ter. Al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al

netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge ⁽¹¹⁾.

7-quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge ⁽⁹⁾.

8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9. In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

10. L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione ⁽¹³⁾.

12. Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 1° giugno 2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 1° giugno 2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 11 della L.R. n. 4/2009*, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.

16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.

17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli *articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi ⁽⁸⁾.

18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale previste dall'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee) transita all'ARAP nelle medesime funzioni ⁽⁶⁾.

19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.

19-bis. Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'*articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4* (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni ⁽¹²⁾.

19-ter. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge ⁽¹²⁾.

20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell'operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L'erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato per l'anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato "Fondo Unico Attività Produttive" ⁽⁷⁾.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(4) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 27 marzo 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della medesima legge). Successivamente, la suddetta *lettera a)*, del *comma 1 dell'art. 1*, L.R. n. 15/2014 è stata abrogata dall' *art. 1, comma 1*, L.R. 17 aprile 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2, comma 1*, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta L.R. 27 marzo 2014, n. 15.

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera e)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.».

(8) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 27 marzo 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo.". Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta L.R. 27 marzo 2014, n. 15.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1*, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 23 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1*, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge), e poi così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 23 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 13 febbraio 2012, n. 62/P*.

Regione Sardegna
L.R. n. 10 del 25 luglio 2008.

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Programmazione dello sviluppo economico territoriale.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:

a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;

c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;

d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75* (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato

secondo i principi e con le modalità di cui all'*articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9* (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.

3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.

4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.

Art. 2

Trasferimento di funzioni agli enti locali.

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;

b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;

d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;

e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.

4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.

5. I comuni di Macomer e Borore, salvo diversa deliberazione degli stessi, fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione ⁽²⁾. I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ⁽³⁾.

6. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno più parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

(2) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 29, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

(3) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 29, lettera b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

Art. 3

Funzioni dei consorzi industriali provinciali.

1. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate ⁽⁴⁾.

2. I consorzi di cui al comma 1 vengono denominati "Consorzi industriali provinciali".

3. I consorzi industriali provinciali esercitano nelle aree ad essi affidate le funzioni di cui all'articolo 2 e tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.

4. I consorzi industriali esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale e in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

5. Nelle aree gestite dai consorzi i singoli comuni che fanno parte del consorzio ai sensi del comma 1 e quelli eventualmente ammessi ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, continuano ad esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Gli statuti disciplinano le modalità con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalità del consorzio ⁽⁵⁾.

6. Ai sensi dell'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna.

7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.

7-bis. Il piano dei trasferimenti di cui al comma 7 è successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006* ⁽⁶⁾.

7-ter. I consorzi industriali provinciali possono attuare al loro interno la riorganizzazione del personale dei consorzi e delle loro società partecipate, già assunto a tempo indeterminato alla data del dicembre 2015, anche attraverso procedure di trasferimento o mobilità del personale dalle società ai consorzi ⁽⁷⁾.

8. La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

9. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi industriali provinciali.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 2, comma 27, L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

(5) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'*art. 22, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*.

(6) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4

Organi dei consorzi industriali provinciali.

1. Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.
3. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
4. Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale.
5. Il presidente dei consorzi industriali è eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea.
7. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.
8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge.
9. Al Presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune

capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il presidente del consorzio.

Art. 5

Disposizioni per l'attivazione dei consorzi industriali provinciali.

1. I consorzi industriali provinciali subentrano ai consorzi di cui alla tabella A nella titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3. Ad essi è inoltre attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 36 dello statuto degli attuali consorzi industriali. Gli enti di cui all'articolo 3 svolgono le funzioni e le attività loro conferite a partire dalla data di insediamento dell'assemblea generale.
2. In sede di prima applicazione della normativa, il presidente della provincia competente per territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede l'assemblea generale per la elezione degli organi previsti all'articolo 4.
3. In sede di prima applicazione il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti ai sensi dell'articolo 20 dello statuto tipo dei consorzi per lo sviluppo industriale della Sardegna, approvato con Dec.Ass. n. 115/1998 dell'Assessore dell'industria, per quanto compatibile.
4. Gli organi dei consorzi di cui alla tabella A, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale, di cui al comma 2 dell'articolo 4, adottano lo statuto consortile.
6. Lo statuto è adottato sulla base di uno schematico generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli degli enti locali costituenti i consorzi industriali provinciali, con la deliberazione

di cui all'*articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, approvano lo statuto consortile, proposto dai consorzi industriali provinciali.

8. Dalla data di insediamento degli organi previsti all'articolo 4 fino all'esecutività di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore quelli previdenti in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e di quelle degli *articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000*.

9. Al fine di procedere alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali e dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché al riordino ed alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un collegio di liquidatori, uno dei quali indicato dalla Regione, uno indicato dalla provincia ed uno indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni individuato tra il personale dipendente delle relative amministrazioni. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce al collegio dei liquidatori apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Il collegio dei liquidatori provvede, entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consorzio, alla presentazione di un piano di liquidazione alla Giunta regionale per la sua approvazione. Il piano di liquidazione deve essere attuato entro i successivi novanta giorni.

Art. 6

Personale degli enti.

1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge è trasferito agli enti che subentrano nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalità di cui ai commi successivi ⁽⁸⁾.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile.

4. Al personale con qualifica dirigenziale, qualora non acconsentisse all'inquadramento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del contratto

collettivo di lavoro di categoria relative ai casi di ristrutturazione e organizzazione.

5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, può richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennità supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.

6. Al personale non dirigente che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica espressa in anni, posseduta alla cessazione del rapporto di lavoro, per un massimo di quattro anni.

7. Al personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso Consorzio industriale di Macomer, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette società ai sensi dell'articolo 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'articolo 2112 del Codice civile.

8. Il personale degli enti di cui alla tabella B è trasferito:

a) prioritariamente al comune, all'unione dei comuni, agli altri enti che esercitano le funzioni di area vasta di cui alla *legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2* (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), o al nuovo consorzio provinciale di cui all'articolo 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso ⁽⁹⁾;

b) in subordine alle province;

b-bis) in ulteriore subordine alle società in house degli enti locali di cui alla *legge regionale n. 2 del 2016* ⁽¹⁰⁾.

9. Il personale degli enti di cui alla tabella A è trasferito:

a) prioritariamente ai nuovi consorzi i quali subentrano nelle medesime funzioni;

b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi enti ad uno dei comuni già facenti parte dei consorzi;

c) in ulteriore subordine alle province.

10. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto agli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato è trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto ai servizi di gestione dei rifiuti è trasferito agli enti di nuova istituzione e successivamente ai soggetti cui sarà attribuita la gestione dei relativi impianti in base alle norme regionali in materia di rifiuti, da emanare in attuazione dell'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

12. Al fine di incentivare la fase iniziale del trasferimento, per il personale degli enti consortili trasferito secondo le modalità previste ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti subentranti l'erogazione di un contributo corrispondente al trattamento economico del personale trasferito relativo alle prime due annualità ⁽¹¹⁾.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio di Macomer-Borore.

14. Al personale delle società costituite o partecipate, nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 8, si applicano le medesime procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.

(8) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 6, lettera a), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(9) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 47, lettera a), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32* a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 7, comma 6, lettera b), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 6, lettera c), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 47, lettera b), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32*, a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato

Regione Sardegna
L.R. n. 10 del 25 luglio 2008.

dall'art. 7, comma 6, lettera d), L.R. 13 aprile 2017, n. 5, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «12. Per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.».

Art. 7

Norma transitoria.

1. I commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati; rimangono comunque salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dei medesimi commi.

2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.03.029).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato

Tabella A

Consorzi industriali che assumono denominazione e funzioni dei consorzi industriali provinciali (articoli 3 e 5)

- 1) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari;
- 2) Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale - Nuoro;
- 3) Consorzio industriale nord est Sardegna (CINES);
- 4) Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese - Oristano;
- 5) Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente;
- 6) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari- Porto Torres- Alghero-Sassari;
- 7) Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax;
- 8) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro.

Tabella B

Enti soppressi per i quali i comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici (articolo 2)

- 1) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro-Pratosardo;
- 2) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari;
- 3) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri;
- 4) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias;
- 5) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola;
- 6) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania;
- 7) Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso.

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'*articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Art. 2

Natura e costituzione dei Consorzi.

1. I Consorzi sono enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.

2. Le Province, nell'ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano, d'intesa con i Comuni interessati, le aree di sviluppo industriale la cui gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.

3. I PTC recepiscono le aree di sviluppo industriale gestite, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese (SISRI).

4. I Comuni restano titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree di sviluppo industriale e possono stipulare convenzioni con i Consorzi per gli oneri di urbanizzazione e le procedure espropriative.

5. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

6. Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 7. Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative.
 8. Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati.
-

Art. 3

Status dei Consorzi esistenti.

1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio per l'area di sviluppo industriale di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
-

Art. 4

Costituzione di Consorzi.

1. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all'articolo 3, purché lo stesso sia previsto nel PTC della Provincia competente.
 2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve essere ultimato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di adozione dell'atto di proposta.
 3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, approva la costituzione di un Consorzio.
-

Art. 5

Funzioni e attività dei Consorzi.

1. I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati l'adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.

2. I Consorzi provvedono:

a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell'assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;

b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

c) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;

d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;

e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all'interno delle aree e fabbricati dei Consorzi;

f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);

g) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d'urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;

i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

j) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;

k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

n) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;

o) all'espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.

3. I Consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.

4. I Consorzi possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l'erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell'attività produttiva nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.

5. I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:

a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;

b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

c) procedure espropriative;

d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.

6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

Art. 6
Statuto.

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.
 2. Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:
 - a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;
 - b) composizione e funzionamento degli stessi organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
 - c) criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
 - d) la durata degli organi deve essere fissata in un tempo non superiore ad anni cinque per i membri dell'Assemblea generale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e in tre anni per il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
 - f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti;
 - g) criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.
 3. Lo Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono approvati dall'Assemblea generale.
-

Art. 7
Organi dei Consorzi.

1. Gli organi dei Consorzi sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea generale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
-

Art. 8
Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
 2. Lo Statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.
 3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
-

Art. 9
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all'Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
 2. Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e garantendo la presenza all'interno dell'organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.
-

Art. 10
Indennità agli amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori.

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riunione in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in cui ha sede il Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.
 2. I compensi per il Presidente sono stabiliti con provvedimento dell'Assemblea generale.
 3. I compensi per il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali.
-

Art. 11
Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
 2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.
 3. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.
 4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
 5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
 - b) elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
 - c) approvazione del Programma triennale di attività;
 - d) approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
 - e) approvazione degli atti di partecipazione a società;
 - f) approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
 - g) decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
 - h) determinazione delle quote a carico dei consorziati e di quelle necessarie a ripianare eventuali disavanzi;
 - i) deliberazione della contrazione di mutui;
 - j) approvazione dei bilanci d'esercizio;
 - k) approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio.
-

Art. 12*Collegio dei revisori dei conti.*

1. La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
 2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
-

Art. 13*Personale.*

1. Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria.
-

Art. 14*Fondo di dotazione.*

1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
 2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
 - a) contributi versati dai consorziati;
 - b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
 - c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività consortile;
 - d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
 - e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
 - f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
-

Art. 15*Bilanci e Piani economico-finanziari.*

1. L'esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno. Lo Statuto può prevedere l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'anno in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
 2. Nell'esercizio della loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
 3. I Consorzi devono predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività e un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
 4. I Piani e il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all'Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.
-

Art. 16

Inadempimenti e morosità.

1. Lo Statuto regola l'inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell'articolo 11 e del presente articolo.
 2. L'approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
 3. Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.
-

Art. 17

Controllo e vigilanza.

1. La Giunta regionale esercita il controllo su:
 - a) il Programma triennale di attività;

b) il Piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.

2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.

3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

5. I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alla dotazione organica.

Art. 18

Norme transitorie.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19* (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26*) e dell'*articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2* (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ai sensi dell'art. 2, comma 6 ⁽²⁾.

2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell'Assemblea generale alle norme della presente legge.

3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi della *L.R. n. 19/2001* e della *L.R. n. 2/2003* fino al compimento del triennio dalla data della nomina.

4. Il fondo di dotazione di cui all'articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, entro lo stesso termine di cui al comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la propria competenza, e ove tali attività non siano già state svolte dai precedenti organi, provvedono a redigere un programma di ripianamento mediante:

a) la ricognizione del patrimonio del Consorzio;

b) l'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;

c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area del Consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;

d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;

e) l'adozione dei diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

6. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei Consorzi SISRI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell'applicazione della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali, la Regione Puglia e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della Regione.

7. Per quanto non regolato dalla normativa nazionale di riferimento, le procedure e la disciplina di mobilità presso i soggetti e gli enti di cui al comma 6 sono definite con apposito regolamento ⁽³⁾ adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge la regolarizzazione delle quote e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 11 può avvenire anche mediante forme di rateizzazione risultanti dal programma di ripianamento di cui al comma 5.

8-bis. È costituito un fondo per il risanamento finanziario dei consorzi ASI. Possono beneficiare del fondo, producendo formale richiesta, i consorzi ASI che, in esecuzione del comma 5, abbiano approvato alla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 8-ter un piano di risanamento che preveda il ricorso all'indebitamento mediante mutuo. Le risorse del fondo sono destinate a contribuire alla quota interessi dei predetti mutui ⁽⁴⁾.

8-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento ⁽⁵⁾, dispone sulle modalità e i criteri per l'accesso al fondo di risanamento ⁽⁶⁾.

8-quater. Per far fronte alla spesa di euro 1 milione, per l'esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di spesa "Fondo risanamento finanziario

dei Consorzi ASI" con una dotazione finanziaria di euro 1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:

Cap. 114110

"Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie - L.R. n. 32/1980" per un importo pari a

euro 200.000,00

Cap. 112051

"Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP L.R. n. 18/1997" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 1081005

"Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'innovazione tecnologica" per un importo pari a

euro 300.000,00

Cap. 1110010

"Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 49 L.R. n. 28/2001)" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 3420

"Manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di proprietà regionale e/o condotti in locazione" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 3440

"Spese condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i locali in proprietà e locazione adibiti ad uffici regionali" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 4330

"Trasferimento alle APT di Puglia per finanziamento esodo del personale in applicazione della L.R. n. 14/2004 art. 58" per un importo pari a

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

euro 100.000,00

TOTALE

euro 1.000.000,00 ⁽⁷⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 16, L.R. 16 aprile 2007, n. 10*.

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 luglio 2008, n. 18*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1*.

(5) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 luglio 2008, n. 17*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1* (vedi anche, per il termine di emanazione del regolamento, il comma 2 del medesimo articolo).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1*.

Art. 19

Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) *L.R. 3 ottobre 1986, n. 31* (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);

b) *L.R. 25 luglio 2001, n. 19* (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* - articolo 26);

c) *L.R. 31 gennaio 2003, n. 2* (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Abruzzo**L.R. 21/07/1999, n. 44 (4, 25 bis)****Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.**

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 luglio 1999, n. 31.

(...)

Art. 4*Natura dell'ARET e delle ATER.*

1. L'ARET e le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.
2. I predetti enti informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Entro il 31.12.1999, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.

Art. 25-bis*Liquidazione delle ATER (22).*

1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

(22) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 maggio 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 della stessa legge).

Regione Friuli Venezia Giulia
L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale.

Art. 14
Vigilanza.

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. [Per l'esame dei documenti contabili, la Direzione regionale dell'industria si avvale della Ragioneria generale] ⁽¹⁹⁾.

3. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno ⁽²⁰⁾.

5-bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la

ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario ⁽²¹⁾.

5-ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vantì una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1 ⁽²²⁾.

5-quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5-ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5-ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5-ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese,

il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5-ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5-ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario

(23).

5-quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività (24).

5-sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5-octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi (25).

5-septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5-bis (26).

5-octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi (27).

5-nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la

liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. ⁽²⁸⁾.

5-nonies. 1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione ⁽²⁹⁾.

5-decies. Ai Commissari di cui ai commi 5-bis e 5-octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio ⁽³⁰⁾.

5-decies.1. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5-nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 092/Pres. ⁽³¹⁾

5-undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5-bis e 5-octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge ⁽³²⁾.

5-duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5-bis e 5-octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente ⁽³³⁾.

(19) Periodo abrogato dal comma 8, dell'art. 8, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

(20) Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge), sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016) ed infine così modificato dall'art. 2, comma 64, L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Il testo precedente era così formulato: «5-nonies. Il Commissario di cui al comma 5-octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto

adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5-octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.».

(29) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 141, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016).

(30) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(32) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(33) Comma prima aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 2, comma 141, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016).

(31) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, L.R. 12 maggio 2017, n. 14, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 novembre 2016.

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»;

Visto l'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a norma del quale: «Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuta conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2004, recante disposizioni sui compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Annullamento del decreto 20 giugno 2005 e rideterminazione del compenso minimo ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2008 n. 3, recante «Abrogazione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 maggio 2004, nonché modifiche dell'art. 1, comma 7 del citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012) recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;

Considerato che in relazione al combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e degli articoli 194 ess. in materia di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la disciplina dettata per la determinazione dei compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile trova applicazione anche nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la nota dell'11 agosto 2016, prot. n. 0018991, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile.



Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) per «Ministro» il Ministro dello sviluppo economico;
- c) per «Ministero» e per «Autorità di vigilanza», il Ministero dello sviluppo economico;
- d) per «commissari liquidatori» i commissari nominati a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'art. 2545-*septies* del codice civile;
- e) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- f) per «attivo realizzato»: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;
- g) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione della società cooperativa, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare;
- h) per «somme ripartite ai creditori» il *quantum* attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione della società cooperativa, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare;

Art. 3.

Compenso del commissario liquidatore

1. Il compenso spettante al commissario liquidatore si compone di una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale e di una quota remunerativa dell'attività gestionale, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

2. La misura del compenso, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura, è determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalità specificate negli articoli che seguono.

Art. 4.

Criteri per la determinazione del compenso del commissario liquidatore

1. Il compenso del commissario liquidatore per le attività di natura concorsuale è determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, come definito alla lettera f) dell'art. 2, corrispondente alle misure seguenti:

2. a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro;

b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00;

c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 fino a euro 516.000,00;

d) 1,69 sulle somme eccedenti euro 516.000,00 fino a euro 1.549.000,00;

e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00;

f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

3. Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi

4. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore è corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:

allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;

allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;

allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.

5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore è corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

6. Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00.

7. Il compenso è determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorità di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.



8. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso.

9. Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonché il rimborso, sotto il contraio del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. È escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

10. Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 5.

Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario

1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutività dei realizzi e sulla base del principio di unicità del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 4.

2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo la approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del commissario per atti e fatti compiuti nell'esercizio della funzione.

3. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai commissari *pro tempore*, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso, al commissario che ha provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 dell'articolo precedente,

Art. 6.

Compenso nel caso di chiusura della procedura mediante concordato

Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compenso spettante al commissario liquidatore è liquidato con le medesime percentuali di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al commissario viene altresì corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza

1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: *a)* euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; *b)* euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro; *c)* euro 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

2. Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità di cui al comma 1 è maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione,

3. L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 20%.

4. Il compenso di cui ai commi che precedono è liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.

5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nelle procedure di cui all'art. 1 in corso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con riferimento all'attivo realizzato, al passivo accertato e ai ricavi conseguiti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e liquidato dall'autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui ai decreti previgenti.

2. Le disposizioni concernenti il compenso ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.



3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli organi della procedura adottati nelle more dell'adozione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di commissari *medio tempore* cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 6.

4. Nel caso di procedure nelle quali, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia stato nominato un collegio commissariale ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64 del 23 febbraio 2001.

5. Nel caso in cui le spese per il pagamento dei compensi ai commissari liquidatori nominati a norma degli articoli 2545-*terdecies* e 2545-*septiesdecies* siano a carico dell'erario, si applica la misura minima di cui all'art. 4, comma 5.

6. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 9.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni citate nelle premesse:

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 23 febbraio 2001;

decreto del Ministro delle attività produttive 19 maggio 2004;

decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 settembre 2007;

decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 luglio 2008.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08379

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 novembre 2016.

Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. (Ordinanza n. 5).

Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), 3 e 5 comma 2, lettera g);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3, commi 6 e 7;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti, ad integrazione degli interventi già avviati con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

